

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sez. Lavoro e Previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del
21/10/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n.10731 R.G. nell'anno 2018

OGGETTO

Opposizione alle conclusioni del ctu nell'ATP

TRA

GRAUSO ROSA (c.f. GRSRSO48B47E791Z) elett.te dom.ta
presso lo studio degli Avv. SPINA GIOVANNA (c.f.
SPNGNN83E44B963J) e Francesco Palo che la rapp.tano e
difende in virtù di procura resa in calce al ricorso introduttivo ex
art.445 bis cpc.

ricorrente

E

INPS (c.f.: 80078750587) in persona del Presidente p.t., rapp.to
e difeso dall'Avv. CAPASSO ERMINIO (cf
CPSRMN72A15F839G)

resistente

CONCLUSIONI

Per l'opponente: come da ricorso introduttivo. Per l'INPS: come
da memoria di costituzione e risposta.



FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo di Giudice del Lavoro depositato in data 12-12-2018 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso le conclusioni del ctu nel procedimento di ATP n.r.g. 8946/2017 instaurato per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione dell'indennità di accompagnamento.

Assumeva parte ricorrente l'erronea valutazione da parte del ctu delle patologie allegate nel ricorso per ATP e documentate in atti, chiedendo accertarsi l'esatta invalidità spettante come conseguenza delle patologie da cui si era affetti e quindi dichiararsi il proprio diritto alla prestazione richiesta con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei. Con vittoria di spese di lite ed attribuzione.

Si costituiva l'INPS che eccepiva l'inammissibilità della domanda e nel merito, la sua infondatezza concludendo per il rigetto.

Acquisito il fascicolo dell'ATP (r.g. 8946/2017), all'odierna udienza di discussione il Giudice pronunciava sentenza in atti di cui dava lettura.

La domanda è infondata e va respinta.

Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal



1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.

Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una *maggiore economicità dell'azione amministrativa* e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché *deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi*, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Tale, o meglio, tali plurime finalità devono pertanto costituire, ad avviso del giudice adito, i necessari parametri cui deve essere informata l'interpretazione del testo normativo.

Tanto premesso, la disposizione richiamata stabilisce quanto segue:

«[I]. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio *domanda per il riconoscimento dei propri diritti* presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura



civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, *istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie* legittimanti *la pretesa fatta valere*. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

[II]. *L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma*. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato *ovvero che è iniziato ma non si è concluso*, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico *ovvero di completamento* dello stesso.

[III]. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

[IV]. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.



[V]. In assenza di contestazione, *il giudice*, se non procede ai sensi dell'articolo 196, *con decreto pronunciato fuori udienza* entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente *omologa l'accertamento del requisito sanitario* secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. *Il decreto*, non impugnabile né modificabile, *è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.*

[VI]. Nei casi di mancato accordo *la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio* deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, *il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.*

[VII]. La sentenza che definisce *il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile*».

Come si evince dal tenore della disposizione, la legge prevede oggi due distinti giudizi, che non possono essere confusi tra loro. Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il



legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto *esclusivamente* (per le ragioni che si specificheranno di seguito) la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed *a sua volta suddiviso in due fasi* innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un *distinto ed autonomo procedimento*, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il *riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione* cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato. E, tenuto conto che nella casistica giurisprudenziale il fattore di maggior conflitto è costituito dalla contestazione in ordine al requisito sanitario, la scissione nei due distinti giudizi deve ritenersi aderente alla ratio deflattiva, nella misura in cui, una volta risolto, con un procedimento snello e di più rapida definizione, il contrasto sul requisito sanitario, nell'ottica



legislativa tale definizione è idonea ad impedire l'ulteriore ricorso alla tutela giurisdizionale mediante l'attivazione del giudizio ordinario, destinato alla definizione del solo requisito socioeconomico, ovvero alla contestazione dell'accertamento sanitario mediante il ricorso alla seconda fase di opposizione, limitato, secondo quanto si dirà appresso, alla sola denuncia di vizi che inficiano il percorso logico-procedimentale che ha condotto al predetto accertamento.

Ora, dalla scelta del legislatore si evince con chiarezza, ad avviso del giudice adito, che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo, o per essere stato omologato l'accertamento, o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia.

In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. *Se dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..*



In tal senso militano diversi ordini di considerazioni, tutti fondati sull'analisi letterale e sistematica della disposizione in esame.

1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, *non sia stato concluso*, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero *di completamento* dello stesso. E la sola "conclusione" giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione (v. infra), significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che, secondo quanto si è avuto modo di rilevare, dichiaratamente ha ispirato il legislatore.

2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge inequivocabilmente:

2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla «domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente» (sesto comma): diversità di



riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;

2.b) dal *regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6*, che, stante il *carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1 c.p.c.*, non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile. Ed è del tutto evidente che *consentire alla parte di proporre contestualmente la domanda di cui al comma 1 e quella di cui al comma 6 in un unico giudizio, comporterebbe la paradossale ed illogica conseguenza che l'unica sentenza emessa all'esito del giudizio sarebbe appellabile ed inappellabile al tempo stesso*;

2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «*a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione*». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta



l'inammissibilità del ricorso, argomentando *a contrario*, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.

Tale considerazione consente altresì di chiarire che *in questo peculiare giudizio non è applicabile il principio posto dall'art.*

149 disp.att. c.p.c., norma incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto esclusivamente l'esistenza di errori nella consulenza tecnica non omologata a seguito del dissenso dichiarato. È infatti del tutto evidente che non può parlarsi di «contestazione» delle conclusioni contenute nella c.t.u., se il motivo di doglianza dipende da circostanze (sanitarie) verificatesi in un momento successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale. A maggior ragione, attribuire rilevanza ad aggravamenti verificatisi dopo il deposito del ricorso comporterebbe la paradossale conseguenza che la parte, pur non avendo nulla da contestare né al momento della dichiarazione di dissenso né al momento dell'instaurazione del relativo giudizio, sarebbe ciò nonostante legittimata ad inventare una contestazione qualunque, per evitare di incorrere nel vizio di inammissibilità del ricorso, e per invocare, in corso di causa, il fatto successivo dell'aggravamento al fine di ottenere



l'accoglimento di un ricorso introdotto grazie ad una contestazione di pura facciata.

In altre parole, la legge consente alla parte di depositare il dissenso solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale. In caso contrario, più logicamente, l'interessato lascerà che l'accertamento sanitario sia omologato, proponendo, immediatamente dopo, una domanda di aggravamento in sede amministrativa.

Quest'effetto di abrogazione (implicita) per incompatibilità con la *lex posterior* (art. 15 prel.), opera, peraltro, solo *in parte qua*, e cioè con riferimento al giudizio di impugnazione della c.t.u., mentre, nel caso di proposizione di un giudizio ordinario del quale, ad esempio, pur non essendo stato espletato il previo accertamento tecnico, non sia stata rilevata entro la prima udienza l'improcedibilità, e dunque che legittimamente potrebbe proseguire secondo il previgente regime, così come nei giudizi tuttora pendenti soggetti al regime ante riforma, l'art. 149 disp.att. c.p.c. continua a trovare (residuale) applicazione. Questa è la ragione per la quale, ad avviso del giudice adito, il legislatore non ha ritenuto di operare l'espressa abrogazione integrale della norma.

Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di



giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.

3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, *gli enti competenti non possono in nessun caso dare corso al riconoscimento della prestazione, sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo*. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».

Sicché, ad esempio, nel caso di accertamento tecnico parzialmente favorevole all'invalido, consentire a quest'ultimo di esprimere dissenso avverso la c.t.u. e pertanto di impedire, con il deposito del dissenso, l'emissione del decreto di omologa, e con esso il pagamento della prestazione da parte degli enti competenti (sia pure nella misura ridotta liquidabile alla luce della perizia), e di agire contestualmente per l'impugnazione della c.t.u. e per il pagamento della prestazione, significa avallare l'eventualità che, nel caso di conferma, all'esito di questo giudizio, delle conclusioni del c.t.u., l'invalido, soccombente nel merito dell'accertamento sanitario, diventi ciò nonostante, nel medesimo giudizio, vittorioso sul diritto alla



prestazione, con la conseguente soccombenza della parte (l'ente previdenziale) cui la stessa legge aveva però impedito di procedere al pagamento della prestazione in via stragiudiziale.

Una simile lettura, *che sostanzialmente vincola la parte (pubblica) ad una condotta che ne determina la soccombenza in giudizio*, ad avviso del giudice adito, si pone *in insanabile contrasto con l'art. 24 Cost.* e non può per ciò in alcun modo essere avallata. Inoltre, con tutta evidenza, tale soluzione *finirebbe con il costituire un viatico per una moltiplicazione del contenzioso*, in quanto le parti private, in presenza di conclusioni anche solo in minima parte difformi dalle loro richieste, sarebbero spinte a proporre sempre e comunque il giudizio di contestazione, forti della consapevolezza che l'ente previdenziale non potrebbe più dar corso al pagamento e che pertanto il successivo giudizio le vedrebbe in ogni caso vittoriose, quanto meno sulla domanda di condanna nei limiti dell'accertamento tecnico preventivo opposto. Dunque una soluzione *in contrasto, altresì, sia con la ratio di economicità dell'azione amministrativa, che con la finalità deflattiva, entrambe espressamente enunciate dal legislatore con il citato art. 38 comma 1 d.l. 98/2011.*

Quanto poi all'accertamento delle patologie da parte del ctu, le stesse sono state correttamente identificate valutate dall'ausiliario alla stregua dell'esame della documentazione prodotta, talché le argomentazioni del ctu risultano corrette e



prive di vizi logici talché le stesse sono pienamente condivisibili dal giudicante.

Ne consegue che non ricorrendo i presupposti per il rinnovo della consulenza tecnica, l'opposizione va respinta, confermandosi le risultanze dell'ATP.

Avendo prodotto parte ricorrente la dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att cpc, la stessa va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, liquidandosi quelle di ctu come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:

- Rigetta l'opposizione e conferma le risultanze della ctu depositata nel procedimento r.g. 8946 /2017;
- Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere 21/10/2019

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)

